

Ricorrente ammesso al gratuito patrocinio
dalla Cons. ord. Avv. di ~~TRENTO~~ del 23.1.2014



ORIGINALE

18758-2017

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Rel. Presidente -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

Esecuzione
forzata -
Immobiliare
- Istanza di
vendita -
Termine -
Decorrenza -
Dal
perfezionamento
della
notifica del
pignoramento

R.G.N. 19616/2014

Cron. 18758

Rep. e.l.

Ud. 28/02/2017

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19616-2014 proposto da:

LINDA, considerata domiciliata ex lege in
 ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
 giusta procura a margine del
 ricorso;

- ricorrente -

contro

ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,

rappresentato e difeso da se

2017
527

medesimo;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 254/2014 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 07/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato

RITENUTO IN FATTO

Nella procedura di espropriazione immobiliare intrapresa da Alberto [redacted] iscritta al R.G.Es. 74/2010 del Tribunale di Firenze, la debitrice esecutata Linda [redacted] eccepì l'inefficacia del pignoramento, poiché l'istanza di vendita era stata depositata (in data 4 maggio 2010) oltre il termine stabilito dall'art. 497 cod. proc. civ. di novanta giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento (avvenuta il 20 gennaio 2010).

L'adito Giudice dell'esecuzione dichiarò l'estinzione della procedura, con ordinanza che venne però annullata dal Collegio dello stesso Tribunale, in accoglimento di reclamo interposto, ex art. 630, comma 3, cod. proc. civ., dal creditore pignorante.

Con la sentenza n. 254/2014 del 7 febbraio 2014, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'appello spiegato da Linda [redacted], rilevando che il termine per il deposito della istanza di vendita decorreva dalla trascrizione dell'atto di pignoramento e che, pur ipotizzando la sua decorrenza dalla notifica, non era maturato, occorrendo aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica del pignoramento, nel caso effettuata con le modalità previste dall'art. 143 cod. proc. civ..

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione Linda [redacted], affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso Alberto [redacted].

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., parte ricorrente ha eccepito la inammissibilità o nullità del controricorso per difetto di sottoscrizione con firma digitale e per inesistenza o nullità della notifica, eseguita a mezzo PEC ma sprovvista nella relazione di firma digitale.

La contestazione è infondata.

Trova applicazione il principio, più volte espresso da questa Corte in relazione al ricorso per cassazione, secondo cui *«l'inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull'originale dell'atto, mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull'identificazione della parte e del difensore»* (in tal senso Cass. Sez. U., 29/07/2003, n. 11632, ribadita da Cass. 22/06/2005, n. 13385; Cass. 24/02/2011, n. 4548; Cass. 18/02/2014, n. 3791).

Nella specie, l'originale del controricorso è in formato analogico, sottoscritto di proprio pugno dal ricorrente, quale difensore di sé medesimo; l'atto da notificare era pertanto costituito da un documento cartaceo (e non già informatico) e la modalità notificatoria prescelta (mediante PEC con indirizzo del mittente risultante da pubblico elenco), non cagiona incertezza sull'identificazione della parte e del difensore, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.

Ad ogni buon conto, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente al deposito da parte del ricorrente di una puntuale ed articolata memoria di replica al controricorso: come già affermato dal giudice della nomofilachia, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. U, 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in «estensione.doc», anziché «formato.pdf»).

Versandosi in ipotesi di controricorso costituito da documento originale cartaceo, non è pertinente l'evocazione operata dal ricorrente delle disposizioni della legge n. 53 del 1994 inerenti la mancata redazione secondo le specifiche tecniche del processo



telematico e l'assenza di firma digitale sulla dichiarazione di conformità e sulla relazione di notifica.

Invero, trattandosi di atto notificato a mezzo PEC in data 26 agosto 2014, trovano applicazione gli artt. 3-*bis* e 6 della legge n. 53 del 1994, nella formulazione modificata dall'art. 16-*quater*, comma 1, lett. d), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (aggiunto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n.228), *ratione temporis* non operando invece l'ulteriore novella apportata dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (e dunque non applicandosi l'art.16-*undecies* del citato d.l. n. 179 del 2012 né le specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia in data 8 gennaio 2016).

Sulla scorta dell'individuata disciplina, si appalesa la conformità del controricorso *de quo* e della sua notificazione al modello normativo: risulta infatti che il difensore ha estratto copia informatica dell'originale cartaceo del controricorso, attestandone la conformità ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (applicabile attesa la mancata introduzione, all'epoca, dell'art. 16-*undecies* del d.l. n. 179 del 2012) ed ha allegato la copia, attestata conforme, al messaggio di posta elettronica certificata.

Al fascicolo sono stati allegati (in copia cartacea, asseverata conforme alla copia telematica dallo stesso difensore notificante, ai sensi dell'art. 9, comma 1-*bis*, della legge n. 53 del 1994) il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione previste dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (richiamato dall'art. 3-*bis*, comma 3, della legge n. 53 del 1994): detta produzione fornisce la prova del perfezionamento della notificazione del controricorso con modalità telematica nei confronti del destinatario (per una fattispecie analoga, Cass. 19/12/2016, n. 26102).

2. Con il primo motivo, per «*violazione o erronea applicazione degli artt. 100 e 343 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 360, comma 1, num. 3, e omessa o insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia con riferimento all'art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ.*», parte ricorrente rileva come la Corte territoriale non abbia pronunciato sulla eccezione, da lei sollevata, di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Alberto

La censura - correttamente riconducibile, in quanto lamentante un presunto *error in iudicando* per omessa pronuncia su un'eccezione, nell'ambito della ragione di ricorso prevista dall'art. 360, comma 1, num., 4, cod. proc. civ. (senza peraltro che l'erronea intestazione del motivo produca effetti invalidanti: Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036; Cass. 28/09/2015, n. 19124) - è infondata.

Come pacificamente risulta *ex actis* (ed è dedotto dallo stesso ricorrente), l'appello incidentale di Alberto è stato proposto in via condizionata, ciò implicandone il vaglio (anche ai soli fini di una declaratoria di inammissibilità) nella eventualità dell'accoglimento dell'appello principale *ex adverso* formulato: ben legittimamente, pertanto, la Corte fiorentina, avendo disatteso l'impugnazione principale, non ha proceduto all'esame di quella incidentale.

3. Con il secondo motivo, per «*violazione o erronea applicazione dell'art. 555 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ.*», si assume che il *dies a quo* del termine per il deposito dell'istanza di vendita debba essere considerato la data di notifica dell'atto di pignoramento, e non già l'epoca della sua trascrizione nei pubblici registri.

Con il terzo motivo, per «*violazione o erronea applicazione dell'art. 143 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ.*», si deduce che la sentenza impugnata, nel

valutare la tempestività dell'istanza di vendita in relazione alla notifica del pignoramento, abbia tenuto conto dell'epoca di perfezionamento di detta notifica e non già della data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, come invece imposto dal principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato.

4. I motivi - suscettibili di congiunta disamina per la stretta connessione tra essi - non possono condurre alla richiesta cassazione della sentenza impugnata, di cui tuttavia occorre emendare la motivazione.

E' corretta l'affermazione del ricorrente che correla alla notifica del pignoramento (e non alla trascrizione, come sostenuto dalla Corte fiorentina) il decorso del termine per il deposito dell'istanza di vendita, la cui inosservanza cagiona cessazione degli effetti del pignoramento ed estinzione dell'esecuzione.

Sull'argomento, assume valenza dirimente la ricostruzione della struttura del pignoramento immobiliare offerta da una recente pronuncia di questa Corte (Cass. 20/04/2015, n. 7998, già ribadita da Cass. 11/03/2016, n. 4751), cui si intende dare continuità.

All'esito di un'approfondita analisi delle opinioni dottrinali e degli orientamenti giurisprudenziali sul tema, il citato arresto, in prospettiva dichiaratamente nomofilattica (con argomentato dissenso da precedenti difformi), ha chiarito che il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali (cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari), è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato e della pendenza dell'esecuzione), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di

pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene.

Muovendo da queste premesse, con peculiare riferimento alla questione qui controversa, Cass. n. 7998 del 2015 ha precisato che il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dalla data di notificazione dell'atto, in tal senso inducendo anche argomenti di ordine sistematico, legati alla *ratio* dell'art. 497 cod. proc. (che è quella di limitare nel tempo il vincolo cui viene assoggettato il debitore con il pignoramento) ed alla considerazione che la trascrizione potrebbe essere ritardata dal creditore, non sancendo l'art. 555 cod. proc. civ. alcun termine per compiere detta formalità (in maniera conforme, sullo specifico tema, si erano espresse, in passato, Cass. 16/09/1997, n. 9231 e Cass. 27/03/1965, n. 525).

5. Merita invece conferma la seconda, autonoma *ratio decidendi* che sostiene la motivazione della gravata sentenza, attinta con il terzo motivo di ricorso sopra brevemente sintetizzato.

Ad avviso di questa Corte, la locuzione «compimento» con cui l'art. 497 cod. proc. civ. segna l'*exordium* del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione, dacché in quel momento si producono (si «compiono», appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell'atto e di pendenza dell'esecuzione.

Né in direzione contraria può opinarsi sulla base del principio, invocato dal ricorrente, della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato.

Come già puntualizzato dal giudice della nomofilachia, la scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, come risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla

disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell'ufficiale giudiziario), non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l'epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario (principio affermato in relazione al decorso del termine per la costituzione dell'appellante o per il deposito del ricorso per cassazione: Cass. 11/05/2007, n. 10837; Cass. 26/02/2008, n. 4996; Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass. 29/01/2016, n. 1662).

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha computato il termine per il deposito dell'istanza di vendita non dalla data di consegna dell'atto di pignoramento all'Ufficiale giudiziario, ma dal momento in cui il procedimento notificatorio si era perfezionato, ovvero, essendo state adoperate le modalità del cd. rito degli irreperibili, dal ventesimo giorno dal compimento delle formalità indicate dall'art. 143, comma 1, cod. proc. civ.: in relazione a tale epoca (10 febbraio 2010) l'istanza di vendita (del 4 maggio 2010) era di certo tempestiva.

6. Rigettato il ricorso, la disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. 55/2014, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 28 febbraio 2017.


La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. Raffaele Rossi.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Maria Margherita Chiarini



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 28 LUG. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

